

<p style="text-align: center;">STATUTO DELLA FEDERAZIONE CONFCOOPERATIVE FEDAGRI PESCA CAMPANIA</p>
--

TITOLO I - Denominazione finalità e funzioni

Articolo 1 - COSTITUZIONE

1. Gli enti aderenti a Confcooperative Campania, incluse le imprese sociali, operanti nei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura sono organizzati nella "Federazione regionale Campania delle cooperative e delle imprese sociali agricole, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura".
2. La denominazione abbreviata è "Confcooperative-FedAgriPesca Campania".

Articolo 2 - ASSOCIATI

1. Ai sensi dello Statuto di Confcooperative, Confcooperative FedAgriPesca Campania può anche proporre di deliberare sulle domande di adesione alla Confederazione pervenute alla Federazione stessa.
2. I diritti e gli obblighi degli assegnati e le modalità di svolgimento del rapporto associativo sono disciplinati dello Statuto confederale.

Articolo 3 – AREE

1. Gli enti assegnati alla Federazione sono organizzati in due Aree tematiche:
 - a) Area agricola e dell'agroalimentare;
 - b) Area della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 4 - AREA AGRICOLA E DELL'AGROALIMENTARE

1. L'Area agricola e dell'agroalimentare è articolata in una Commissione unica nominata ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto.
2. In alternativa alla Commissione unica, il Consiglio Regionale della Federazione propone agli organi di Confcooperative Campania l'articolazione in Settori operativi in relazione all'attività prevalente degli enti e in coerenza a quanto stabilito dallo Statuto federale nazionale di Confcooperative.

Articolo 5 – AREA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

1. L'Area della pesca e dell'acquacoltura si articola in una Commissione unica nominata ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto.

Articolo 6 - SCOPI E FUNZIONI

1. Confcooperative FedAgriPesca Campania, nell'ambito delle direttive generali di Confcooperative nazionale e Campania ed in applicazione dei rispettivi statuti, determina le linee d'azione dei settori concorrendo all'elaborazione delle strategie ed alla realizzazione delle finalità generali di Confcooperative Campania; cura la promozione ed il potenziamento degli enti organizzati nelle rispettive aree e settori di attività, li assiste e li rappresenta nelle trattative per la stipulazione di accordi o di contratti collettivi regionali di lavoro. Nelle Relazioni Sindacali di settore e nella contrattazione collettiva dedicata deve essere assicurato l'intervento di Confcooperative Campania e gli accordi o i contratti saranno firmati dopo che Confcooperative Campania ne avrà valutato la coerenza alle politiche confederali.
2. I rapporti esterni necessari o utili ai fini dell'attuazione degli scopi di cui al presente articolo sono tenuti di concerto con Confcooperative Campania, che ne è istituzionalmente titolare.
3. La Federazione assiste e rappresenta gli enti assegnati d'intesa con Confcooperative Campania e sul piano sindacale e li assiste inoltre rendendo ad essi tutti i servizi necessari e possibili, in particolare sul piano giuridico-legislativo, giuslavoristico, tecnico, formativo, organizzativo, finanziario-creditizio, attraverso anche le strutture confederali nazionali e territoriali.
4. La Federazione in particolare:
 - a) concorre ad elaborare e definire le linee politico-programmatiche di Confcooperative Campania;

- b) concorre con le strutture territoriali (laddove presenti) a favorire la promozione di enti cooperativi di base e consortili e di enti di altra natura a partecipazione cooperativa individuando le opportunità di sviluppo;
- c) concorre con le strutture territoriali all'individuazione, alla costituzione ed al funzionamento delle corrispondenti articolazioni territoriali, nel contesto della politica organizzativa confederale;
- d) promuove iniziative di formazione professionale dei soci, del personale, dei quadri e dei dirigenti degli enti assegnati, in collaborazione con le società di servizi appartenenti al sistema confederale e le corrispondenti strutture regionali;
- e) propone ai competenti organi regionali di Confcooperative la designazione di rappresentanti settoriali negli organismi e nelle strutture di livello regionale;
- f) cura la costante e puntuale informazione tecnica, normativa, economica e di mercato con particolare riferimento all'informativa di interesse regionale agli enti organizzati direttamente ed in collaborazione con le strutture preposte di Confcooperative Campania ed attraverso i relativi strumenti;
- g) svolge ogni altro compito demandato dai competenti organi confederali;
- h) collabora con Confcooperative Campania per promuovere, da parte degli enti organizzati, l'esercizio dei diritti e dei doveri dei soci previsti dallo Statuto confederale e la partecipazione all'attuazione delle scelte e delle iniziative dell'Organizzazione;
- i) promuove – d'intesa con Confcooperative Campania – reti di servizi utili al miglioramento e allo sviluppo sostenibile del sistema imprenditoriale regionale degli enti assegnati;
- j) promuove – d'intesa con Confcooperative Campania – iniziative finalizzate alla fornitura di servizi a favore dei soci degli enti assegnati, della loro famiglia e di utenti degli enti assegnati;
- k) collabora con Confcooperative Campania per l'attuazione a livello regionale dell'assistenza amministrativa, legale, tecnico economica la cessione delle pubblicazioni riguardanti i contratti di lavoro nonché l'assistenza in materia di stesura, approvazione e applicazione degli stessi contratti e della legislazione sul lavoro nonché la formazione agli enti aderenti, anche mediante adeguate forme di revisione e di monitoraggio, realizzate di iniziativa di Confcooperative, come espressione del principio dell'autocontrollo e come strumento permanente di perfezionamento gestionale;
- l) collabora con Confcooperative Campania per l'attuazione a livello regionale di servizi reali, tecnici, legali, sindacali, di assistenza alla stipula dei contratti agrari di cui alla legge n. 203/1982 e successive modifiche, di patronato e di assistenza sia nei confronti degli associati e sia nei confronti dei soci degli associati stessi, favorendo anche l'istituzione di sportelli di servizi e circoli dei soci;
- m) provvede, nel territorio di riferimento, alla costituzione dei Comitati Interfederativi come disciplinati dall'articolo 4 dello Statuto nazionale.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 7 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli organi della Federazione sono:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio di Presidenza;
- e) la Commissione dell'Area agricola e dell'agroalimentare (nel prosieguo anche solo "la Commissione agricola") ovvero, in alternativa, i Coordinamenti settoriali;
- f) la Commissione dell'Area della pesca e dell'acquacoltura (nel prosieguo anche solo "la Commissione Pesca").

Articolo 8 - L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai delegati, purché soci, degli Enti assegnati alla Federazione. Partecipano all'assemblea senza diritto di voto, qualora non siano già delegati dagli enti aderenti, i coordinatori dei comitati o settori territoriali comunque denominati, ovvero, in loro assenza, i Presidenti delle Unioni

territoriali o loro delegati (laddove esistenti le suddette Unioni). Sono invitati senza diritto di voto i Consorzi nazionali e interregionali.

2. In caso di elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale per il rinnovo degli organi, potranno partecipare al voto i rappresentanti delle cooperative che siano in regola con i versamenti contributivi dei quattro esercizi precedenti, almeno dieci giorni prima della celebrazione dell'Assemblea regionale concordata con la Federazione Nazionale secondo quanto disposto dallo Statuto di Confcooperative Nazionale.
3. Le condizioni ed i requisiti per l'elezione dei delegati sono accertati sulla base della documentazione fornita da Confcooperative.
4. L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente della Federazione regionale, previa delibera del Consiglio Regionale che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno.
5. Le modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Regolamento d'Assemblea proposto dalla Federazione nazionale secondo le direttive impartite da Confcooperative nazionale. In assenza di federazione regionale, gli adempimenti relativi alla convocazione per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale vengono svolti dal Presidente della Unione Regionale.
6. L'Assemblea Regionale è convocata ogni quattro anni per l'elezione degli organi sociali della Federazione.
7. L'Assemblea potrà altresì riunirsi annualmente per verificare lo stato d'attuazione delle linee programmatiche deliberate nell'Assemblea che ha provveduto all'elezione delle cariche sociali.
8. Possono essere convocate Assemblee regionali straordinarie della Federazione quando siano richieste dalla maggioranza di 1/3 degli enti assegnati in regola con il versamento dei contributi associativi, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale della Federazione o dal Consiglio Regionale di Confcooperative Campania.
9. I richiedenti devono indicare le ragioni della richiesta ed il tema del dibattito dell'Assemblea.
10. Il Consiglio regionale della Federazione, a seguito della richiesta di cui al precedente comma 8, verifica la regolarità e delibera la convocazione dell'Assemblea straordinaria conformemente alla richiesta.

Articolo 9 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Compete all'Assemblea Regionale:

- a) formulare le linee programmatiche generali della Federazione;
- b) deliberare le proposte di modifiche statutarie da sottoporre al Consiglio di Confcooperative Campania. Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei delegati all'Assemblea. I delegati suddetti debbono farne richiesta di iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea almeno quindici giorni prima della data di essa, per l'esame preventivo da parte del Consiglio regionale. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati all'Assemblea;
- c) eleggere ogni quattro anni il Presidente della Federazione;
- d) eleggere ogni quattro anni i componenti del Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b);
- e) deliberare sulle relazioni, sui documenti, sugli argomenti presentati durante lo svolgimento dell'Assemblea conformemente al Regolamento assembleare;
- f) costituire ed insediare le eventuali assemblee separate d'area o settore a norma del presente Statuto.

Articolo 10 - CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è composto:
 - a) dal Presidente della Federazione;
 - b) da 2 a 6 membri eletti dall'assemblea plenaria, di cui almeno 4 dell'Area agricola con sistema maggioritario e voto limitato ai due terzi;
 - c) da 4 a 8 membri eletti dall'assemblea separata dell'Area agricola ovvero, se costituiti i settori, eletti dalle assemblee di settore in ragione di massimo di 2 membri per ciascun Settore;
 - d) da 2 a 4 membri eletti dall'assemblea separata dell'Area pesca;
 - e) e senza diritto di voto:
 - i. dai coordinatori dei comitati o settori territoriali comunque denominati, ovvero, in loro assenza, dai Presidenti delle Unioni territoriali o loro delegati (laddove esistenti le Unioni territoriali);
 - ii. dal rappresentante di Confcooperative Campania;

- iii. dal Presidente della Federazione Nazionale o suo delegato qualora non ne faccia parte ad altro titolo.
- 2. I componenti del Consiglio Regionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 3. I componenti del Consiglio che durante l'anno solare non partecipino almeno al 50% delle riunioni, salvo impedimenti gravi, decadono automaticamente dalle cariche al 31 dicembre dello stesso anno.
- 4. Alle vacanze, che per qualsiasi motivo si verificano nel Consiglio Regionale, con riferimento ai Consiglieri eletti dall'Assemblea, si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso.
- 5. La seduta del Consiglio Regionale è valida se in prima convocazione è presente la metà più uno dei componenti.
- 6. In seconda convocazione, che potrà avvenire - se previsto nell'avviso - trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la seduta è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.
- 7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti salvi i casi in cui è prevista statutariamente una maggioranza qualificata.
- 8. Alle votazioni si procede per alzata di mano o per appello nominale quando lo richieda la maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.
- 9. Si procede con il voto segreto, a richiesta anche di un solo componente del Consiglio, quando la votazione riguardi persone fisiche.
- 10. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente della Federazione tutte le volte che lo ritenga necessario e comunque almeno ogni sei mesi e, inoltre, ogni volta che sia stata fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto o dell'intero Consiglio di Presidenza. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta medesima.
- 11. Alla convocazione del Consiglio Regionale il Presidente provvede con apposito avviso contenente l'O. d. g. da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
- 12. L'avviso di convocazione va trasmesso via email o fax o con altro mezzo documentabile.
- 13. In caso d'urgenza, la convocazione del Consiglio può avvenire almeno quarantotto ore prima della data di convocazione.
- 14. Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente della Federazione ed in caso di suo impedimento dal Vicepresidente da lui designato o dal Vicepresidente più anziano di età.
- 15. L'intervento alla riunione del Consiglio, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso mezzi di telecomunicazione.

Articolo 11 - COMPITI DEL CONSIGLIO REGIONALE

- 1. Il Consiglio Regionale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa della Federazione, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone l'attuazione; imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni settoriali in cui si esprime la Federazione.
- 2. In particolare, il Consiglio Regionale:
 - a) elegge fra i suoi componenti uno o più vicepresidenti, di cui almeno uno che sia espressione di un'Area diversa da quella che esprime il Presidente della Federazione regionale;
 - b) elegge fra i suoi componenti da 4 a 8 componenti il Consiglio di Presidenza;
 - c) approva il programma quadriennale di sviluppo della Federazione;
 - d) approva il regolamento d'attuazione dello Statuto;
 - e) delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria fissandone la data, il luogo e l'O.d.g., approva il Regolamento dell'Assemblea per lo svolgimento della stessa predisposti di intesa con gli organi di Confcooperative Campania e con la Federazione Nazionale;
 - f) predispose le modifiche statutarie da proporre all'Assemblea;
 - g) propone a Confcooperative Campania l'adesione della Federazione ad organizzazioni regionali operanti nelle aree e nei settori della Federazione;
 - h) delibera su ogni problema ed argomento che il Presidente della Federazione ritenga di sottoporre alla sua approvazione;
 - i) esercita i poteri di cui all'articolo 6, comma 4;

- j) elegge il Presidente con la maggioranza dei componenti in carica nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio Regionale resta in carica fino al termine del quadriennio in corso;
- k) apporta le eventuali modifiche al presente statuto che siano richieste dalla Confederazione.

Articolo 12 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, e dai componenti eletti di cui all'articolo 11, comma 2 lettere a) e b), e senza diritto di voto ove non eletti ad altro titolo dai presidenti dei coordinamenti settoriali se costituiti o loro delegati.
2. Qualora invitati su tematiche specifiche dal Presidente, partecipano al Consiglio di Presidenza con diritto di parola e con parere consultivo, i Presidenti dei Consorzi Nazionali.
3. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza di volta in volta o in via permanente dirigenti dell'organizzazione che svolgono specifici incarichi di particolare rilevanza per il movimento cooperativo e per l'impresa sociale.
4. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente della Federazione ed in caso di suo impedimento dal Vicepresidente delegato o in sua mancanza dal Vicepresidente più anziano di età.
5. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando la metà più uno dei suoi componenti ne facciano richiesta. La convocazione è fatta con avviso da inviare almeno otto giorni prima della data di convocazione ed in caso di urgenza con ogni altro mezzo utile almeno quarantotto ore prima della data di convocazione.
6. L'avviso di convocazione va trasmesso via email o fax o con altro mezzo documentabile.
7. La seduta del Consiglio di Presidenza è valida se in prima convocazione è presente la metà più uno dei componenti.
8. In seconda convocazione, che potrà avvenire - se previsto nell'avviso - trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la seduta è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.
9. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
10. I componenti che non partecipano durante l'anno solare ad almeno al 75% delle riunioni, salvo impedimenti gravi, decadono automaticamente dalle cariche al 31 dicembre dello stesso anno.
11. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificano tra i membri del Consiglio di presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio Regionale.
12. L'intervento alla riunione del Consiglio, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso mezzi di telecomunicazione.

Articolo 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza:
 - a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Regionale;
 - b) nei casi d'urgenza assume le delibere di competenza del Consiglio Regionale alla cui ratifica vanno sottoposte nella prima riunione successiva;
 - c) rappresenta e sostiene le esigenze e le problematiche delle diverse aree e settori in cui sono raggruppati gli Enti assegnati;
 - d) attua politiche e strategie di sviluppo sulla base delle delibere del Consiglio Regionale e/o su suggerimento delle Commissioni o dei Coordinamenti settoriali, se istituiti;
 - e) propone di deliberare, ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, sulle domande di adesione direttamente pervenute, sulla base delle apposite norme regolamentari definite da Confcooperative Campania;
 - f) propone ai competenti organi di Confcooperative Campania la definizione dei rappresentanti della Federazione in organismi regionali;

Articolo 14 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta la Federazione, firma tutti gli atti della Federazione, presiede il Consiglio regionale, il Consiglio di presidenza e l'Assemblea quando essa non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi sociali.
2. Il Presidente non può rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi. Può rimanere in carica per il terzo mandato solo se eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.

3. Spetta al Presidente attuare le direttive fissate dagli organi collegiali della Federazione, tenere i rapporti esterni di concerto con Confcooperative, convocare le riunioni degli organi collegiali ed i convegni regionali.
4. Il Presidente può delegare ad uno o più vicepresidenti talune sue funzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono assunte dal vicepresidente da lui designato o, in mancanza dal vicepresidente più anziano.

Articolo 15 – ASSEMBLEA SEPARATA DELL’AREA AGRICOLA E DELL’AGROALIMENTARE. COMMISSIONE AGRICOLA. ASSEMBLEE SEPARATE DEI SETTORI OPERATIVI. COORDINAMENTI DI SETTORE

1. Nell’ambito dell’Assemblea che rinnova gli organi sociali della Federazione si terrà l’assemblea separata dei delegati degli enti appartenenti all’Area agricola e dell’agroalimentare.
2. L’assemblea separata procede alla nomina di n. 18 componenti la Commissione agricola di cui uno con funzioni di Coordinatore.
3. Qualora siano stati istituiti i Settori operativi, in luogo di un’unica assemblea separata si terranno più assemblee separate fra i delegati degli enti appartenenti ai vari settori che procederanno alla nomina di n. 6 componenti i Coordinamenti di settore di cui uno con funzioni di Coordinatore.
4. I Coordinamenti di settore – ovvero, in sua assenza, la Commissione agricola – sono presieduti dai rispettivi Coordinatori, provvedono ad attuare ogni iniziativa settoriale utile o necessaria allo sviluppo del proprio settore sulla base degli indirizzi dell’Assemblea di settore o di area e nel rispetto delle politiche generali della Federazione e della Confederazione.
5. I componenti dei Coordinamenti di settore o della Commissione che senza giustificato motivo non partecipano a due sedute consecutive dei lavori delle stesse, decadono dalla carica. La decadenza, su proposta del Presidente della Federazione, è pronunciata dal Consiglio Regionale alla prima seduta utile.
6. Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verificano nei Coordinamenti di settore o nella Commissione, si provvede con sostituzione mediante cooptazione.
7. A fronte di specifici argomenti, su proposta del Coordinatore, il Presidente della Federazione può richiedere la partecipazione ai lavori di tecnici qualificati dell’organizzazione.
8. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Coordinamenti di settore o della Commissione i componenti del Consiglio Regionale eletti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), dall’assemblea di area o di settore.

Articolo 16 – ASSEMBLEA SEPARATA DELL’AREA PESCA. COMMISSIONE

1. Nell’ambito dell’Assemblea che rinnova gli organi sociali della Federazione si terrà l’assemblea separata dei delegati degli enti appartenenti all’Area della pesca e dell’acquacoltura.
2. L’assemblea separata procede alla nomina di 7 componenti la Commissione pesca di cui uno con funzioni di Coordinatore.
3. La Commissione, presieduta dal Coordinatore, provvede ad attuare ogni iniziativa settoriale utile o necessaria allo sviluppo del settore pesca e acquacoltura sulla base degli indirizzi dell’Assemblea separata e nel rispetto delle politiche generali della Federazione regionale di Confcooperative Campania.
4. I componenti della Commissione che senza giustificato motivo non partecipano a due sedute consecutive dei lavori delle stesse, decadono dalla carica. La decadenza, su proposta del Presidente della Federazione, è pronunciata dal Consiglio Regionale alla prima seduta utile.
5. Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verificano nella Commissione, si provvede con sostituzione mediante cooptazione.
6. A fronte di specifici argomenti il Coordinatore può invitare ai lavori tecnici qualificati dell’organizzazione.

Articolo 17 - NORME GENERALI

1. Il presente Statuto acquisisce validità ed efficacia solo dopo l’approvazione da parte dei competenti organi di Confcooperative.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Confcooperative.